



STATUTO

CORPO VOLONTARI PER IL SOCCORSO - ODV

2 MAR. 2021



Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. n. 117/17
così come integrato dall'art. 26 del d. l. n. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. n. 117/17



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL
CORPO VOLONTARI PER IL SOCCORSO**

Il giorno 14/02/2021, alle ore 18:00, con collegamento audio/video tramite piattaforma "Google Meet" si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'organizzazione di volontariato di protezione civile **Corpo Volontari per il Soccorso**, indetta con regolare comunicazione come da statuto vigente.

Sono presenti personalmente i seguenti soci:

Dott. Giuseppe Bruno, avente C.F.: BRNGPP84M08D960W;
Avv. Livio Rocco Aliotta, avente C.F.: LTTLR084L06C351K;
Sig. Paolo Mangione, avente C.F.: MNGPLA86H12C351X;
Sig.na Katia Tuccio, avente C.F.: TCCKTA97H54D960F;
Sig. Lorenzo Peritore, avente C.F.: PRTLNZ82M19M088J;
Dott. Calogero Lombardo, avente C. F.: LMBCGR91T28D960I;
Sig. Dario La Rosa, avente C.F.: LRSDRA77B26C351V;
Sig.ra Irene Consiglio, avente C. F.: CNSRNI86L63D960S;
Sig. Rocco Andrea Francesco Di Stefano, avente C.F.: DSTRCN77A15D960Q;
Sig. Emanuele Semplice, avente C. F.: SMPMNL82P27D960O;
Sig. Francesco Pio Nicosia, avente C. F.: NCSFNC99E05D960O;
Sig. Andrea Spene, avente C.F.: SPNNDR03T29D960A;
Sig.na Nunzia Martina Maganuco, avente C. F.: MGNNZM04B57D960U.

Sono presenti per delega i seguenti soci:

Sig. Vincenzo Lo Bartolo, avente C.F.: LBRVCN99R04D960A, che delega il socio Sig.na Katia Tuccio, avente C.F.: TCCKTA97H54D960F;



per complessivi n° 14 soci su un totale di n° 14 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea straordinaria dei soci il Presidente Dott. Giuseppe Bruno, verbalizza il Segretario Sig. Paolo Mangione.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti rispetta quello richiesto dall'art. 21 del codice civile per la validità dell'Assemblea straordinaria, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

- 
- 1) Proposta variazione statuto;
 - 2) Adeguamento della denominazione;
 - 3) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia la necessità imposta dalla legge di variare lo statuto per adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore d. lgs. n. 117/17, per cui dà lettura del vecchio statuto e della proposta di nuovo avanzata evidenziandone le differenze. Dopo ampia e partecipata discussione la proposta illustrata dal Presidente viene approvata, nel rispetto del quorum deliberativo previsto dall'art 21 del codice civile, per cui l'Assemblea delibera all'unanimità:

- Di approvare il nuovo testo dello statuto, allegato a tale verbale;
- Si conferisce mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. n. 117/17 così come integrato dall'art. 26 del d. l. n. 105/18 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. n. 117/17.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia come l'odg di cui sopra comporterà l'adeguamento della denominazione con l'aggiunta come stabilito per legge dell'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato. L'assemblea ne prende atto, preferendo la soluzione dell'acronimo per cui la nuova denominazione associativa sarà **Corpo Volontari per il Soccorso - ODV**. In merito, si dà mandato al Presidente di aggiornare il certificato di attribuzione del codice fiscale e di comunicare questo adeguamento come il precedente a tutti gli organi istituzionali e non competenti/interessati.

Il Presidente, alle ore 20:10, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione.

Gela (CL), 14/02/2021.



Il Segretario

Rob Mengione

Il Presidente

Giuseppe Bruno

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI

Registrato al nr. 84 Serie 3^e il 02-03-2021
scatta euro ESSENTE
di cui euro per imposta di bollo con versamento



L'ADDETTO AL SERVIZIO
(Autografo)



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile Corpo Volontari per il Soccorso - ODV

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede e durata

E' costituita con sede legale in Gela (CL), l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata **CORPO VOLONTARI PER IL SOCCORSO - ODV** (di seguito sempre abbreviato in ODV), nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo Settore e le organizzazioni di volontariato ed in particolare di quelle di protezione civile.

L'ODV può aprire sedi in tutto il territorio nazionale ed in esso svolge prevalentemente la propria attività, con particolare presenza all'interno della Regione Siciliana, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive gratuite e ha durata illimitata.

L'associazione nasce dall'idea, dalla tenacia e dalla volontà operativa di un gruppo di giovani assertori di ideali democratici ed animati da spirito di abnegazione, i quali hanno sentito l'esigenza di porre al servizio della collettività il proprio tempo libero e quindi le proprie energie vitali e intellettuali.

Art. 2 - Efficacia dello statuto

Lo Statuto vincola gli aderenti all'organizzazione alla sua osservanza.

L'ODV si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico vigente e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 3 - Interpretazione dello statuto e riferimenti legislativi

Lo Statuto si applica secondo le regole dell'interpretazione.

Nell'applicare lo Statuto non si può ad esso attribuire altro senso che quello proprio e palese del significato delle parole secondo la comune connessione di esse. L'ODV è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata



dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

L'ODV è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la legge n. 106/2016, il d.lgs. n. 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, la legge n.30/17, il d. lgs. n. 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo Settore e al volontariato. Con l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), titolo VI del d. lgs. n. 117/17, l'associazione potrà inserire l'acronimo ETS nella denominazione sociale.

Art. 4 - Simbolo dell'ODV

Il simbolo dell'associazione raffigura un cerchio di colore "Blu" con la dicitura "CORPO VOLONTARI PER IL SOCCORSO", con inscritto un triangolo di colore "Blu" comprensivo di Croce del Soccorso. Negli spazi interni, ovvero fra i tre lati del triangolo e il cerchio, vi è una colorazione "Arancione"; alla base del triangolo è rappresentata la bandiera Italiana e la bandiera della Regione Siciliana.

Art. 5 - Finalità dell'Organizzazione: attività d'interesse generale ed attività diverse

L'associazione ha come obiettivo principale il servizio di volontariato e di Protezione Civile, fonda la sua attività principale sul principio della partecipazione sociale, cioè sul servizio di volontariato prestato in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. Ulteriori e non certo meno rilevanti obiettivi sono quelli che riguardano la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura, dell'ambiente, del patrimonio artistico/storico ivi comprese le biblioteche. Sarà inoltre riservata una particolare attenzione alla promozione dei diritti civili, delle attività culturali, e di quelle artistiche e scientifiche.

Scopo dell'Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs. n. 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6



del d. lgs. n. 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- b) Interventi e prestazioni sanitarie; (lettera b, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- d) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettera d, lettera t, art. 5, d. lgs. n. 117/17);
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- h) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera i, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- i) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- j) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- k) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,



promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);

- l) Protezione civile ai sensi del d. lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, e successive modificazioni/integrazioni; (lettera y, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);
- m) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, d. lgs. n. 117/17);

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ODV intende:

- a) Svolgere attività di volontariato di protezione civile nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa di cui sopra, volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui alla normativa di protezione civile di cui sopra, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari;
- b) Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Favorire di fronte l'opinione pubblica i problemi vecchi e nuovi emergenti relativi all'emarginazione e all'isolamento sociale, in modo da coinvolgere privati e istituzioni pubbliche nell'ottica di migliorare laddove esistenti i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni;
- d) Organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali nell'intento di far emergere le problematiche inerenti la giovane e la tarda età nonché gli stati di disagio sociale e quindi attuare azione volte alla prevenzione e al superamento delle stesse;
- e) Studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della normativa di settore, al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;
- f) Promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;
- g) Tutelare, sviluppando azioni di difesa, sensibilizzazione e conoscenza, i diritti delle categorie svantaggiate di cui all'oggetto sociale;



- h) Raccogliere e distribuire viveri di prima necessità, vestiario, e quant'altro necessità;
- i) Sostenere con azioni mirate di tipo didattico, ludico, educativo, ricreativo ragazzi e giovani anche tramite la realizzazione di spettacoli, percorsi educativi, laboratori, manifestazioni sportive dilettantistiche, ecc., nell'intento di facilitarne inclusione sociale, incentivando un dialogo educativo con loro e fra loro;
- j) Aiutare, a richiesta degli aventi causa, gli anziani, i minori e i disabili, e le famiglie di questi, oltre che a domicilio, anche quando ricoverati presso ospedali, case di cura, centri diurni e notturni, nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie;
- k) Implementare iniziative di sostegno e di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio, ivi comprese le fragilità come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo supporto alle donne e/o vittime di violenza;
- l) Aiutare con alimenti soggetti e famiglie interessate da svantaggio economico, sociale e/o culturale;
- m) Attenzionare le problematiche che riguardano il rapporto intra/inter-generazionale attraverso iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;
- n) Educare alla cultura del volontariato, del benessere sociale e della salute, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità, al rispetto per il bene comune, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale;
- o) Promuovere la creatività, il diritto al gioco e allo studio, il rispetto di ogni età e del proprio processo evolutivo specifico, attraverso attività ludiche, didattiche, sportive dilettantistiche e culturali;
- p) Sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
- q) Incentivare e supportare percorsi di prevenzione del disagio giovanile ed iniziative di supporto e sostegno inerenti alle nuove dipendenze;
- r) Supportare gruppi di auto/aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall'Associazione, in conformità delle leggi vigenti in merito;

Roberta

[Signature]

Giuseppe Bruno



- s) Collaborare e partecipare a progetti di assistenza, promossi da Enti pubblici, e Privati, nazionali e internazionali, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;
- t) Promuovere e favorire una concreta idea di società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'Intercultura una risorsa per la comunità;
- u) Incentivare e supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale e culturale a beneficio della collettività con particolare attenzione all'utenza sopra specificata;
- v) Organizzare momenti di aggregazione sociale inter-relazionale, promuovendo il confronto e l'incontro tra giovani e anziani;
- w) Promuovere, attivare azioni/iniziative di solidarietà tese all'integrazione, valorizzazione, crescita, istruzione, assistenza, formazione e tutela dei soggetti disabili delle loro famiglie e/o persone in condizione di disagio;
- x) Facilitare l'integrazione sociale dei soggetti delle cosiddette fasce sociali deboli, tramite il loro coinvolgimento in iniziative di promozione associativa;
- y) Diffondere e sostenere, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od Enti pubblici o privati;
- z) Organizzare un servizio gratuito di consulenza e difesa del cittadino, in particolare, per la promozione umana e sociale degli "ultimi";
- aa) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico nonché la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- bb) Contribuire a che gli anziani conservino la loro salute e conducano una vita attiva il più a lungo possibile, collegata al concetto di invecchiamento attivo, sensibilizzando anche l'opinione pubblica in merito all'utile contributo degli stessi alla società;
- cc) Prevenire il fenomeno del disagio/disadattamento giovanile;
- dd) Attivare percorsi di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui si opera, al fine di renderla più pronta, consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza di tutti coloro vivono stati di disagio.

Le attività previste in tale articolo sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi, più in particolare minori, adolescenti, famiglie, migranti, anziani, disabili, nonché a favore della collettività per quel che riguarda i punti e), f) ed y) dell'articolo 5 d. lgs n. 117/17 sopra riportati. Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito. L'ODV impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.



Art. 6 - Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'ODV potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs n. 117/17 e decreti successivi. L'ODV potrà inoltre svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs n. 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi vigenti in materia.

Robb Mangione

Art. 7 - Dipendenti e collaboratori autonomi

L'ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

[Signature]

Art. 8 - Adesione dei Soci Ordinari

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'ODV stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività operativa di volontariato impone l'assicurazione e l'iscrizione dei volontari in appositi libri sociali denominati rispettivamente:

- Libro Soci;
- Registro dei Volontari Operativi.

Giuseppe Bruno



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Possono aderire all'associazione in qualità di Soci Ordinari, tutti coloro che al momento dell'iscrizione abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, siano in possesso dei requisiti psicofisici richiesti, non siano incorsi in sanzioni penali ed abbiano una condotta morale inappuntabile.

Tutti coloro che intendano aderire all'associazione dovranno presentare la richiesta di adesione, compilata su apposita modulistica fornita dalla segreteria dell'associazione, con allegata documentazione personale:

- Modulo di adesione C.V.S. (A1);
- Modulo di assenso genitore/tutore (B1), nel caso di minore età;
- Fotocopia documento d'identità in corso di validità;
- Fotocopia documento indicante Codice Fiscale.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati ed in quello dei volontari operativi dell'ODV.

L'organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs n. 117/17, deve entro novanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, il Collegio dei Probiviri.

Non sono ammesse adesioni che violino i principi previsti all'interno dell'art 12 del presente Statuto, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti coloro che saranno ammessi ad espletare servizio di volontariato, dovranno esibire copia dell'avvenuto pagamento della quota sociale annuale, la quale è comprensiva di assicurazione.

Art. 9 - Adesione dei minori (PIONIERI)

I minori compresi tra anni 16 (sedici) e anni 18 (diciotto) che intendano aderire all'associazione, saranno considerati "PIONIERI"; gli stessi dovranno inoltrare apposita modulistica/richiesta comprensiva dei documenti di cui all'art. 8 del presente Statuto, con annessa autorizzazione di almeno un genitore (in mancanza si richiede

Roberto Mengoni

[Signature]

Giuseppe Bruno



l'autorizzazione del tutore), con allegato copia del documento d'identità dello stesso. I pionieri saranno registrati in appositi libri sociali denominati rispettivamente "Registro dei Volontari Operativi" e "Libro Soci".

I Pionieri svolgono attività di volontariato per cui sono assicurati ai sensi della specifica normativa di settore, hanno diritto di partecipare all'assemblea, ma non godono dell'elettorato attivo e passivo, dovendo conseguire la maggiore età per tali incombenze. Al compimento del diciottesimo anno, fatta salva la possibilità di recesso, saranno considerati soci ordinari.

Art. 10 - Soci Emeriti

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Emeriti.

Possono essere nominati soci emeriti gli associati che si sono distinti particolarmente nell'espletamento del loro servizio e che non sono più iscritti all'associazione. I soci emeriti saranno registrati solo nel "Libro Soci". A tal proposito si rappresenta che ai fini assicurativi saranno assicurati solo i volontari iscritti nel "Registro dei Volontari Operativi" ai sensi dell'art. 8 e 9.

Essi saranno esentati dal pagamento della quota associativa, ma possono versare quote volontarie o fare donazioni, possono partecipare all'assemblea con diritto di parola, non godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quei cittadini della Repubblica Italiana o cittadini comunitari oppure di qualsiasi altro Stato che si siano distinti per meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, religioso e inoltre coloro i quali abbiano contribuito alla causa associativa.

I soci Onorari saranno registrati solo nel "Libro Soci". A tal proposito si rappresenta che ai fini assicurativi saranno assicurati solo i volontari operativi iscritti nel "Registro dei Volontari Operativi" ai sensi dell'art. 8 e 9.

Essi saranno esentati dal pagamento della quota associativa/assicurativa.

Art. 12 - Atteggiamento e competenze del Volontario - diritti e doveri degli associati

Tra i requisiti che il Volontario deve possedere per espletare le proprie funzioni vi è anzitutto lo stile, cioè un modo esemplare di rapportarsi con i cittadini, inoltre deve escludere atteggiamenti poco educati che possono, sia pure non intenzionalmente, urtare la sensibilità altrui.



Altra peculiarità rilevante è l'idealità, cioè una considerevole motivazione nell'operare in favore di coloro i quali si trovano in stato di necessità.

Sono, inoltre, importanti la correttezza comportamentale, la precisione nell'indossare l'uniforme (tuta operativa completa in ogni sua parte, accessoriata di fregi distintivi e dei complementari dispositivi di protezione individuale), spirito di disciplina, rispetto nei confronti dei colleghi e solidarietà, quindi la propensione ad aiutare la collettività senza porre distinzioni di razza, sesso, lingua, opinione politica e religione.

Tra i servizi che i soci potranno svolgere, figurano attività di:

- Previsione (individuazione e classificazione dei rischi);
- Prevenzione (riduzione dei danni probabili);
- Soccorso (intervento in strutture operative di soccorso, sia per il recupero e la cura di eventuali feriti e/o dispersi, sia alloggio e nutrimento di possibili sfollati).

I pionieri dell'associazione potranno essere impiegati solo ed esclusivamente in attività di affiancamento a colleghi maggiorenni e con esperienza maturata nel settore.

Gli associati hanno diritto di:

- Esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- Prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo facendone richiesta scritta motivata al Segretario o a un suo delegato;
- Partecipare alla gestione dell'ODV secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- Prendere parte alle manifestazioni e alle attività organizzate dall'Organizzazione;
- Essere assicurati a norma dell'art.18 del d. lgs n. 117/17 e decreti e norme successive;

Gli associati si obbligano a:

- Corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall'assemblea;
- Osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;

Roberto Mangione

[Signature]

Giuseppe Bruno



- Contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'Organizzazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- Non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti dell'Organizzazione;
- Prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito;
- Rispettare integralmente le disposizioni stabilite dal D.D.G. n.49 del 10.02.2017 del Dipartimento Protezione Civile Regione Sicilia, ovvero della "Carta dei doveri del Volontario di Protezione Civile" e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Recesso degli associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'ODV ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

La qualità di associato non è trasmissibile; l'associato può sempre recedere dall'associazione senza la possibilità di ripetere la quota associativa/assicurativa versata e senza alcuna pretesa sul patrimonio associativo.

La dichiarazione di recesso da parte del volontario deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'associazione con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 14 - Sanzioni Disciplinari - esclusione ed espulsione dei soci

Le sanzioni disciplinari sono di competenza del Consiglio Direttivo, sono comunicate all'associato dal Presidente con apposita comunicazione scritta, anche tramite programmi digitali, indicando l'infrazione contestata; la comunicazione può avvenire anche verbalmente, alla presenza di almeno un altro componente del Consiglio Direttivo. Saranno allontanati per un periodo minimo di giorni 8 (otto), e un massimo di giorni 90 (novanta), tutti i volontari che:

- Ledano l'immagine dell'associazione in qualsiasi modo;
- Danneggino cose altrui e/o dell'associazione;
- Mettano in pericolo la propria incolumità e/o quella dei colleghi a causa di comportamenti impropri o inopportuni.

Nel caso in cui l'associato perseveri nell'atteggiamento sopra indicato, ovvero danneggi beni o strutture di proprietà appartenenti a privati o enti pubblici, al demanio dello stato, della regione, della provincia, del comune, il Consiglio Direttivo, con maggioranza semplice, provvederà all'espulsione dello stesso.



Gli associati sono dichiarati decaduti:

- In caso di morte;
- In caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Organizzazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;

Gli associati sono dichiarati esclusi nel caso di:

- Inadempimenti agli obblighi fissati dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- Mancato versamento della quota associativa annuale;
- Indegnità espressa dal Consiglio Direttivo;
- Volontari che non condividano, successivamente all'adesione, i valori fondanti l'associazione stessa;
- Coloro i quali abbiano aspettative che l'organizzazione non può soddisfare.

Il socio oggetto di esclusione e/o espulsione, ad eccezione dell'ipotesi di mancato rinnovo della quota associativa ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione di esclusione e/o espulsione, di essere sentito, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni e/o memorie dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri sarà quindi composto da numero 3 componenti i quali saranno individuati nella seguente maniera: due indicati dall'Assemblea ed uno dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri deciderà sul procedimento di esclusione del socio confermando o revocando il provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Responsabilità in caso di danni

Tutti i soggetti che si renderanno colpevoli di danneggiamenti, risponderanno a titolo personale in virtù della normativa prevista dal codice civile ex art. 2043, 2051, 2055 e dalla normativa vigente.

Art. 16 - Organi dell'associazione

- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Assemblea dei Soci;
- Collegio dei Probiviri.



Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. n. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 d. lgs. n. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima, risponde direttamente all'Assemblea la quale può revocarlo con motivazione e con la maggioranza assoluta dei suoi membri ovvero almeno 2/3 dei componenti della stessa Assemblea. E' composto da tre (3) membri ovvero dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Tali cariche hanno una durata di 5 (cinque) anni dalla nomina e sono rinnovabili.

Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi di quanto statuito dallo Statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'ODV.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni volta che il Presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti in tal caso, il Presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art. 18 - Elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci alla scadenza naturale del mandato (ogni 5 anni) ovvero nel caso di dimissioni o decadenza dello stesso.



L'elezione avviene attraverso la votazione di liste presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza naturale del consiglio uscente. Le predette liste sono presentate al Consiglio Direttivo uscente il quale si occuperà di predisporre tutto il necessario per lo svolgimento dell'elezione.

Le liste presentate riportano al proprio interno i nominativi del candidato Presidente (Coordinatore Generale), Vicepresidente (Vice-coordinatore Generale), Segretario (Delegato Tecnico Generale), del Responsabile Pionieri, del Sovrintendente Tecnico, del e/o dei capisquadra, rispettando nell'indicazione della lista l'organigramma interno approvato dall'Assemblea.

Se viene presentata una sola lista, l'elezione avviene per acclamazione.

Se per qualunque motivo non possono essere indette elezioni alla naturale scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo eletto rimane in carica fino alle nuove elezioni che devono svolgersi entro sei mesi dalla naturale scadenza. Le elezioni per il rinnovo del direttivo possono svolgersi anche mediante modalità telematiche e/o a distanza.

Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo decidano di dimettersi o siano espulsi, si provvederà alla sostituzione, entro e non oltre giorni 30 (trenta), attraverso elezione democratica in seno all'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Primo Consiglio Direttivo

Il Primo Consiglio Direttivo viene eletto per acclamazione fra i Soci Fondatori.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno. Sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo i seguenti atti:

- Ratifica della prima seduta costitutiva;
- Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Gestione dei rapporti istituzionali;
- Pianificazione delle linee guida dell'associazione;
- Conferimento di eventuali attestazioni di benemerita o di ringraziamento;
- Nomina di Socio Emerito;
- Nomina di Socio Onorario;



- Assunzione di personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 117/17;
- Formulazione dei programmi dell'attività sociale e predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Predisposizione delle norme e/o i regolamenti da proporre all'assemblea per il funzionamento dell'ODV;
- Programmazione, coordinamento e attuazione di tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'assemblea;
- Valutazione in merito all'accoglimento o rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- Ratifica, nella prima seduta utile, dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Decadono dalla carica i consiglieri che perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 14 del presente statuto.

Art. 21 - Presidente (Coordinatore Generale)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Rappresenta, nella qualità, l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità ed urgenza, assume provvedimenti di portata eccezionale, che saranno sottoposti a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento, dimissioni, espulsione, recesso, esclusione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o da un suo delegato.

Il Presidente, o chi lo sostituisce per i casi previsti dal presente regolamento, qualora dovesse essere approvato un atto per votazione, in caso di parità, esprime voto doppio.

Art. 22 - Vicepresidente (Vice - coordinatore Generale)

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Collabora direttamente con il Presidente nell'attività di coordinamento dell'associazione.

Provvede alla cura delle Pubbliche relazioni.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.



Provvede alla cura e alla conseguente divulgazione dell'eventuale materiale informativo circa le attività organizzate e/o pianificate dall'associazione e cura i rapporti con gli organi di stampa.

Art. 23 - Segretario (Delegato Tecnico Generale)

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Coadiuvare il Presidente ed il Vicepresidente nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Provvede alla redazione ed all'aggiornamento dell'inventario.

Provvede al disbrigo della corrispondenza.

Provvede all'aggiornamento dei libri sociali, ovvero del "Libro Soci" e del "Registro dei volontari operativi".

Predisporre il progetto del bilancio di previsione che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea dei soci entro il 31 di dicembre.

Redige il Bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

Provvede alla tenuta e alla buona conservazione dei registri e della contabilità dell'associazione così come disposto dagli articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs n. 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Provvede alla tenuta della documentazione vigilando sulla corretta applicazione delle normative in materia di protezione e trattamento dei dati sensibili, anche alla luce delle vigenti normative.

Può nominare, in caso di necessità o di impedimento, un suo delegato come facente funzioni, scelto tra i soci dell'associazione.

Art. 24 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo che riunisce tutti gli associati.

È costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative e possono altresì partecipare anche i soci emeriti ed onorari, i quali possono prendere parte alla riunione senza poter tuttavia esercitare diritto di voto.

I soci possono esprimere il proprio voto anche mediante delega scritta ad altro associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.



La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione

La suddetta assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione quando ne ravvisa la necessità e comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Deve altresì essere convocata quando ne è fatta richiesta al Presidente dell'associazione, da almeno un decimo degli iscritti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs n. 117/17.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

Art. 25 - Competenza dell'Assemblea dei Soci

La competenza dell'assemblea è individuata dallo Statuto.

In particolare sono sue prerogative:

- 1) L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- 2) L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, e delle cariche sociali interne;
- 3) Approva il programma generale delle attività;
- 4) Stabilisce l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
- 5) Nomina e revoca, quando obbligatorio l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- 6) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) Nomina due componenti del Collegio dei Probiviri;
- 8) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- 9) Approva gli eventuali regolamenti interni;
- 10) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV;



- 11) Delibera sull'esclusione di uno o più soci dal Consiglio Direttivo che abbiano infranto l'articolo n.14 del presente Statuto;
- 12) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 26 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo. A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

Per lo scioglimento dell'Organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 27 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Esse vengono svolte senza legame professionale.

Sono dovuti soltanto i rimborsi spesa, motivati e giustificati, per esigenze inerenti l'associazione.

Il Socio dovrà presentare al Segretario valida documentazione fiscale (scontrini, ricevute fiscali, fatture, etc...) al fine di ottenere successivo rimborso.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 28 - Servizio Civile

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'ODV prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

Art. 29 - Risorse economiche e beni dell'ODV

L'ODV può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

Rob Mengione

[Signature]

Giuseppe Bruno



- Quote associative degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e banchi di beneficenza;
- Proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e/o produttive di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi associativi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. n. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81 e 84.

L'ODV potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e non registrati, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati e non registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività Statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ODV impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività Statutarie; è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs n. 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Possono essere di proprietà dell'associazione:

- Beni immobili;
- Beni mobili registrati;
- Beni mobili;
- Beni di proprietà intellettuale.



Gli immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati o acquisiti dall'associazione e sono a essa intestati.

I beni mobili che sono collocati nella sede, sono elencati in un apposito inventario che detiene il Segretario.

L'inventario può essere consultato da tutti i soci, previa istanza, da inoltrare al Segretario almeno 8 (otto) giorni prima.

L'associazione può avvalersi di beni, sia mobili che immobili, dati in comodato.

Art. 30 - Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci ordinari è fissata dall'assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono. La quota sociale è comprensiva di assicurazione.

Art. 31 - Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d. lgs. n. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. n. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e

Rob Mangione

[Signature]

Giuseppe Bruno



con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività' oggetto della convenzione.

Art. 32 - Bilancio

Ogni anno deve essere redatto il bilancio preventivo e consuntivo; lo stesso deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs n. 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Art. 33 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. n. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs n. 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs n. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. n. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Roberto Mangione

[Signature]

Giuseppe Bruno



Art. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'ODV può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. n. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Tutte le cariche sociali decadono dalla loro funzione in caso di scioglimento.

Art. 35 - Norma di rinvio - Foro competente

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del d. lgs. n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di O.N.L.U.S. di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del d. lgs. n. 117/17. Tutti gli aspetti trattati dal d. lgs. n. 117/17 nonché dal decreto legislativo n. 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questi facenti riferimento e/o collegati, non applicabili in via diretta ed immediata, nonché tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Gela.

Roberto Mangione

[Signature]

Giuseppe Bruno



Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Gela li 14 FEB. 2021.



Esente da imposta di bollo e registro
ex art. 8 comma I legge 266/1991.



Rosell Mangione

[Signature]

Giuseppe Bruno